

(N. 617)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BLOISE, SPIGAROLI, ARNONE, BARDI, CASTELLACCIO e  
CELIDONIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1969

Estensione alle maestre giardiniere dei benefici previsti  
dall'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 444

ONOREVOLI SENATORI. — Nel testo della legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale non si fa menzione delle maestre giardiniere, tutt'ora in servizio negli istituti magistrali, immesse in ruolo ai sensi della legge n. 831 del 28 luglio 1961, nè all'articolo 22 che tratta della trasformazione dei preesistenti giardini di infanzia, nè all'articolo 27 che prevede un concorso speciale direttivo riservato alle insegnanti di ruolo dei giardini d'infanzia che abbiano prestato non meno di 10 anni di servizio di ruolo.

Il personale in questione non può quindi nè usufruire dei benefici economici, di cui all'articolo 22 della nuova legge, nè, essendo sprovvisto del requisito dei 10 anni di servizio di ruolo richiesti dall'articolo 27,

partecipare al concorso speciale direttivo di cui all'articolo 27 della stessa legge, pur essendo stato immesso in ruolo ai sensi della ripetuta legge n. 831, valida per i professori di scuola media con l'abilitazione di almeno sette decimi e pur avendo ciascuna di queste maestre, appena una ventina, prestato ininterrotto servizio negli istituti magistrali da oltre un ventennio con qualifica di « ottimo » (i concorsi per l'immissione nei ruoli previsti a norma del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, considerati dal ricordato articolo 22 non sono stati più banditi dal 1939).

Intende riparare alla dimenticanza di cui sono state vittime le considerate maestre giardiniere la presentazione dell'unito disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Al personale insegnante dei giardini d'infanzia degli istituti magistrali immesso in ruolo a norma della legge 28 luglio 1961, n. 831, ed in possesso di abilitazione conseguita da non meno di 10 anni vengono estesi i benefici previsti dall'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

A detto personale è riservata altresì l'ammissione al concorso speciale per l'immissione nel ruolo delle direttrici delle scuole materne statali, previsto dall'articolo 27 della legge n. 444 succitata.

Le disposizioni dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 444, si applicano anche al personale insegnante dei giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, che, immesso in ruolo a norma della legge 28 luglio 1961, n. 831, sia in possesso da almeno dieci anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, della prescritta abilitazione.

Al concorso speciale previsto dall'articolo 27 della citata legge 18 marzo 1968, n. 444, sono ammesse anche le insegnanti considerate nel precedente comma del presente articolo unico.